

Rilevato in fatto

- che S.P. ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, in data 1° aprile 2011, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza e la competenza del tribunale fallimentare di Roma sulla sua domanda diretta a far dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli dalla I. Finanziaria s.p.a. dichiarata fallita con sentenza n. 27 del 2010 e a ottenere la condanna della convenuta al conseguente pagamento di somme di denaro;
- che il procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la competenza del tribunale di Messina;

Ritenuto in diritto

che questa Corte (cass. n. 7129/2011; 4051/2004) ha già avuto modo di affermare che, se il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all'interno della impresa fallita, sia per l'eventualità della ripresa dell'attività lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all'esigenza della par condicio credito rum;

che pertanto il ricorso merita accoglimento;

che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro, cassando la sentenza declinatoria di competenza. Condanna l'intimato al pagamento delle spese con € 2.200,00 (di cui £ 200,00 per esborsi) oltre agli accessori di legge.